

TURCHIA: PROFILI CONTROVERSI NELL'ATTUALE TRANSIZIONE POLITICO-COSTITUZIONALE. SCENARI INTERNAZIONALI E RIFLESSI NAZIONALI*

di Domenico Bilotti**
(1 aprile 2018)

Dal 20 Gennaio del 2018 il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dato il via all'operazione "Ramoscello d'Ulivo" nel Cantone di Afrin e nel Governatorato di Aleppo, allo scopo di sopprimere nelle regioni interessate i movimenti politico-militari filo-curdi (nel caso di specie, il Partito dell'Unione Democratica in Siria e l'Unità di Protezione Popolare). Si tratta di un'operazione particolarmente problematica per le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Essa deve meglio essere qualificata come intervento unilaterale nel territorio di uno Stato terzo (la Siria) non belligerante, sebbene le attività dell'esercito turco riguardino pure due province di confine del territorio nazionale (Hatay e Kilis). Il governo di Ankara ha giustificato in modo meramente proclamativo l'intervento militare, assicurando di impegnarsi a combattere contro i reduci delle milizie dello Stato Islamico. Le motivazioni addotte a sostegno dell'intervento armato, inconferenti sul piano giuridico-formale, sembrano del tutto carenti sotto il profilo sostanziale. Da circa due anni gli operatori internazionali non segnalano attività di reclutamento armato di Daesh nella zona considerata.

In filigrana, iniziative come "Ramoscello d'Ulivo", oltre a poter porre in essere crimini di guerra e violazioni dei diritti umani, sembrano specificamente mirate alla repressione dei movimenti autonomistici e federali curdi, attuando ormai consolidati orientamenti di indirizzo politico da parte del governo di Ankara. La tensione resta perciò particolarmente alta, anche perché comunità curde si trovano, oltre che in Siria e in Turchia, anche in Iran e in Iraq. Ciò non bastasse, secondo impostazioni nazionalistiche tuttavia di seguito limitato, persino i curdi armeni dovrebbero aderire al Kurdistan come Stato indiviso, a seguito di un processo di unificazione nazionale.

È, però, condiviso che le comunità curde abbiano da tempo limitato le azioni conflittuali, finendo per interagire con ordinamenti giuridici costituzionali tra loro profondamente diversi. Il Kurdistan iraniano è, ad esempio, una delle trentuno province di una repubblica islamica sciita; pur avversato dalle autorità siriane, il Rojava si era dotato di un proprio ordinamento, con organi di giustizia costituzionale, dicasteri specializzati ed elezioni periodiche a suffragio universale. Il Kurdistan iracheno appariva addirittura il capofila delle rivendicazioni autonomistiche curde, in quanto esso, già munito di un proprio statuto dopo la prima guerra del Golfo, aveva ottenuto nuovi poteri amministrativi con la Costituzione filo-occidentale del 2005. In Iraq, ancorché ricevendo appoggio ufficiale soltanto dal governo israeliano, si era poi svolto nel Settembre 2017 un referendum della minoranza curda, volto a dichiarare l'indipendenza della regione.

Il mancato riconoscimento del plebiscito indipendentista, da parte delle autorità federali di Baghdad, non ha impedito alla comunità curda locale di continuare a godere dello statuto autonomistico costituzionale. Il primo ministro iracheno Haydar Jawwād al-'Abādī, in qualità di comandante in capo delle forze armate, già dalla fine di Gennaio ha fatto sapere che ogni eventuale intervento turco a danno delle regioni settentrionali del Kurdistan iracheno sarà valutato come una violazione dei confini nazionali. Rendere una

* Scritto sottoposto a *referee*.

dichiarazione del genere significa che il pericolo non è affatto scongiurato e che le autorità politico-militari di Ankara devono esserne espressamente dissuase.

La strategia di attacco agli insediamenti regionali curdi è per Erdoğan probabile conseguenza delle scelte politiche fatte sul fronte interno. Nei suoi iniziali mandati da Primo ministro della Turchia, prima che la riforma costituzionale del 2017 abrogasse formalmente la carica, e in particolar modo tra il 2003 e il 2009, il Presidente turco aveva periodicamente annunciato di volere convocare dei tavoli di pacificazione nazionale, mai tradottisi in provvedimenti formali sul piano delle fonti attuative. Erdoğan si era presto reso conto che, nelle perduranti tensioni tra la sinistra democratica, i corpi dell'esercito e i partiti dell'islamismo tradizionale, i movimenti curdi non potevano essere più alleati di peso, anche perché da tempo privi dell'ultimo leader carismatico in grado di tenere unito il fronte del confederalismo curdo (Abdullah Öcalan, detenuto sin dal 1999).

In quel contesto, all'attuale Presidente della Turchia, parve necessario ricercare l'alleanza col partito nazionalista *Milliyetçi Hareket Partisi*. Negli equilibri di politica interna, la decisione ebbe, comunque sia, buoni effetti dal punto di vista del partito del Presidente, l'*Adalet ve Kalkınma Partisi*. Il partito nazionalista sostenne, infatti, la versione di Erdoğan sul non ancora chiarito tentativo di colpo di Stato del Luglio 2016, addebitandone le responsabilità a settori non meglio precisati dall'aeronautica, della polizia e delle milizie di terra. I nazionalisti appoggiarono, inoltre, in modo acritico la riforma costituzionale varata nel 2017, tanto nel voto parlamentare quanto nella campagna referendaria, conclusasi con la risicata e controversa vittoria del "Sì" il 16 Aprile 2017. Anche nel quadro delle alleanze regionali, diventa perciò sempre più difficile non vedere una correlazione tra gli attuali sviluppi della politica estera turca e le modifiche costituzionali messe in atto da Erdoğan negli ultimi mesi.

Come visto in ordine alla questione curda, pure in riferimento ai negoziati di adesione all'Unione Europea la politica presidenziale sembra connotata da una preoccupante inversione di marcia. Tra il 2002 e il 2005, la repubblica turca aveva compiuto importanti passi avanti sul fronte delle libertà civili e dei diritti fondamentali, proprio nel quadro degli interventi sollecitati tanto dal Consiglio quanto dalla Commissione europea. Era stata abolita la pena di morte in tempo di pace con la legge n. 4771/2002 e, quando Erdoğan era già divenuto Primo ministro, il processo abolizionista si era compiuto con la legge n. 5218/2004, che aveva interamente eliminato le disposizioni codicistiche di diritto comune e di guerra sull'esecuzione capitale. Nel 2005, era seguita la decriminalizzazione dell'adulterio femminile, dandosi in tal senso piena attuazione, sia pure con circa tre anni di ritardo, al *Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna*. Questo percorso virtuoso sembra essersi concluso. In questi mesi, grandi quotidiani popolari e secolari come *Hürriyet* ridiscutono tanto la reintroduzione della pena capitale quanto specifici profili sanzionatori in ordine all'adulterio femminile, considerando addirittura un'attenuazione della cornice edittale prevista per i delitti d'onore.

Poco incoraggianti stanno rivelandosi inoltre i rapporti del partito presidenziale con i gruppi parlamentari europei. Finché Erdoğan si era intestato un profilo di modernizzazione economica e di liberalismo prudentemente conservatore in campo morale, l'AKP si era affiliato come osservatore al Partito Popolare Europeo; da oltre cinque anni, si è allineato alle posizioni euroscettiche dell'*Alliance of European Conservatives and Reformists*.

Recep Erdoğan sembra avere fino ad adesso modellato il partito di cui è leader indiscusso e l'ordinamento costituzionale turco a proprio piacimento, imprimendo all'organizzazione di entrambi una torsione verticistica che prima nessuno dei due possedeva. Lo sventato colpo di Stato del 2016 ha legittimato una serie di misure specificamente volte a eliminare

dalla società turca l'evidente influenza esercitata nei decenni dai corpi militari. Per far ciò, il Presidente ha saputo bilanciare argutamente norme promozionali e norme limitative, rispetto all'esercizio delle libertà politiche. A seguito della revisione costituzionale, è stata abbassata a diciotto anni l'età minima per godere dell'elettorato passivo, ma i candidati non possono più avere alcun rapporto pubblico con l'esercito. La giurisdizione militare è soppressa nel tempo di pace e non esprime perciò più alcun componente tra i membri della Corte costituzionale. Solo il Presidente può dichiarare lo stato di emergenza: abrogato l'obbligo di chiederne la deliberazione al Parlamento, viene contestualmente rimosso ogni riferimento testuale alla durata dell'emergenza (prima non superiore ai quattro mesi), esponendola perciò a una potenziale e indefinita reiterazione.

Sono singolarmente aumentati i deputati (da 550 a 600). Anche questa misura, a ben vedere, sembra funzionale all'idea di Erdoğan di accelerare la transizione dalle istituzioni repubblicane parlamentari a un presidenzialismo accentuato e di esiti finora incerti. In un sistema elettorale a base proporzionale, quale quello turco, ad avvantaggiarsi dell'incremento dei seggi saranno, forse esclusivamente, le forze politiche già rappresentate in Parlamento. In primo luogo, sembra destinato ad avvalersi dell'aumento dei deputati il partito di maggioranza del Presidente, visto che non sono allo studio né rimodulazioni significative dei singoli distretti territoriali, né abbassamenti per contenere l'impegnativa soglia di sbarramento attualmente in vigore (fissata al 10%).

Alla luce di quanto osservato, molte delle questioni ricordate, lungi dal costituire numerosi profili slegati tra loro e concettualmente autonomi, appaiono invece inestricabilmente connesse. Il depotenziamento costituzionale dell'ordinamento militare, i rapporti a corrente alternata con le istituzioni europee, l'indebito interventismo unilaterale mediorientale e la pertinace soppressione del dissenso interno non sembrano *dossiers* distinti, ma parti di una medesima, e ad oggi perniciosa, strategia.

** Docente a contratto di "Diritto e Religioni" presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro